

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hovrätten för Nedre Norrland — Svezia) — ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB/Frank Koot, Evergreen Investments BV**

(Causa C-147/12) <sup>(1)</sup>

**[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Giudice competente — Competenze speciali «in materia contrattuale» e «in materia di illeciti civili dolosi o colposi»]**

(2013/C 260/23)

Lingua processuale: lo svedese

**Giudice del rinvio**

Hovrätten för Nedre Norrland

**Parti**

Ricorrenti: ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB

Convenuti: Frank Koot, Evergreen Investments BV

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hovrätten för Nedre Norrland Sundsvall — Interpretazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Inclusione nelle competenze speciali in materia contrattuale o in materia di illeciti civili dolosi o colposi di tutte le controversie relative a indennizzo — Azione proposta in uno Stato membro A a carico di una persona fisica domiciliata in uno Stato membro B, la quale è stata membro del consiglio d'amministrazione di una società per azioni avente sede nello Stato membro A, nonché a carico della società per azioni avente sede nello Stato membro B, la quale abbia detenuto la maggioranza delle azioni della società che ha sede nello Stato membro A — Azione diretta a far constatare la responsabilità di un membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni per quanto riguarda i debiti di quest'ultima derivanti dall'assenza di azioni formali intraprese da tale membro del consiglio d'amministrazione al fine di controllare la situazione economica della società — Azione diretta a far constatare la responsabilità del proprietario di una società per azioni per fatto altrui in caso di prosecuzione dell'attività della società malgrado la sottocapitalizzazione di tale società e malgrado l'obbligo legale di liquidazione della stessa

**Dispositivo**

1) La nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che essa comprende azioni, come quelle oggetto del procedimento principale, promosse da un creditore di una società per azioni, volte a far dichiarare la responsabilità, per i debiti di quest'ultima, di un membro del consiglio di amministrazione della medesima, da un

lato, e di un azionista della stessa, dall'altro, per aver permesso che tale società continuasse le attività nonostante risultasse sottocapitalizzata e dovesse essere posta in liquidazione.

- 2) La nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui all'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, deve essere interpretata nel senso che, in caso di azioni volte a far dichiarare la responsabilità di un membro del consiglio di amministrazione nonché di un azionista di una società per azioni per i debiti di tale società, il suddetto luogo si trova nel luogo al quale sono collegate le attività esercitate dalla suddetta società nonché la situazione economica relativa a tali attività.
- 3) Il fatto che il credito in questione sia stato ceduto dal creditore iniziale a un terzo non incide, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, sulla determinazione del giudice competente ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

<sup>(1)</sup> GU C 151 del 26.5.2012.

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Roma — Italia) — Martini SpA/Ministero delle Attività Produttive**

(Causa C-211/12) <sup>(1)</sup>

**[Agricoltura — Regime dei titoli d'importazione — Regolamento (CE) n. 1291/2000 — Articolo 35, paragrafo 4, lettera c) — Cauzioni prestate al momento della domanda di rilascio dei titoli — Titolo d'importazione — Deposito tardivo della prova della sua utilizzazione — Sanzione — Calcolo dell'importo da incamerare — Regolamento (CE) n. 958/2003 — Contingenti tariffari]**

(2013/C 260/24)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Corte d'Appello di Roma

**Parti**

Ricorrente: Martini SpA

Convenuto: Ministero delle Attività Produttive

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'Appello di Roma — Interpretazione dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 152, pag. 1) — Cauzioni prestate al momento della domanda di rilascio dei titoli d'importazione — Determinazione dell'importo da incamerare per i quantitativi per i quali la prova concernente il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione non è stata fornita entro il termine fissato

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 325/2003 della Commissione, del 20 febbraio 2003, deve essere interpretato nel senso che l'obiettivo della cauzione di cui a tale disposizione è quello di garantire non soltanto l'obbligo d'importazione, ma anche che la prova dell'utilizzazione del titolo sia presentata entro un certo termine.
- 2) L'articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1291/2000, come modificato dal regolamento n. 325/2003, deve essere interpretato nel senso che, in caso di presentazione tardiva della prova della corretta effettuazione di un'importazione, l'importo da incamerare, sulla base dei quantitativi per i quali la prova non è stata presentata nel termine fissato all'articolo 35, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, deve essere calcolato sulla base del tasso di cauzione effettivamente applicato in occasione della domanda di rilascio del titolo o dei titoli relativi a tale importazione. Ai fini di tale interpretazione, è irrilevante il fatto che la cauzione sia stata prestata in base ad un tasso superiore a quello applicabile alle altre importazioni di prodotti dello stesso tipo di quello importato, considerato che quest'ultimo è stato esentato dal pagamento dei dazi d'importazione.

(<sup>1</sup>) GU C 194 del 30.6.2012.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 luglio 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Vodafone Omnitel NV (C-228/12, C-231/12 e C-258/12), Fastweb SpA (C-229/12 e C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (C-230/12 e C-254/12), Telecom Italia SpA (C-255/12 e C-256/12), Sky Italia srl (C-257/12)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (da C-228/12 a C-232/12, C-255/12 e C-256/12), Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C-229/12, C-232/12 e C-257/12), Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-230/12)**

(Cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12) (<sup>1</sup>)

**(Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 12 — Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato — Normativa nazionale che assoggetta gli operatori di comunicazione elettronica al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione)**

(2013/C 260/25)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

**Parti**

Ricorrenti: Vodafone Omnitel NV (C-228/12, C-231/12 e C-258/12), Fastweb SpA (C-229/12 e C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (C-230/12 e C-254/12), Telecom Italia SpA (C-255/12 e C-256/12), Sky Italia srl (C-257/12)

Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (da C-228/12 a C-232/12, C-255/12 e C-256/12), Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C-229/12, C-232/12 e C-257/12), Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-230/12)

In presenza di: Wind Telecomunicazioni SpA (C-228/12, C-229/12, C-232/12, da C-255/12 a C-258/12), Telecom Italia SpA (C-228/12, C-230/12, C-232/12 e C-254/12), Vodafone Omnitel NV (C-230/12 e C-254/12), Fastweb SpA (C-230/12, C-254/12 e C-256/12), Television Broadcasting System SpA (C-257/12)

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Interpretazione dell'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21) — Contributi amministrativi imposti alle imprese — Normativa che prevede che tutti i costi delle autorità nazionali di regolamentazione, non sostenuti dallo Stato, siano a carico delle imprese del settore interessato in funzione dei ricavi da queste realizzati per la vendita di prodotti e per la prestazione di servizi relativi a tale settore

**Dispositivo**

L'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall'autorità nazionale di regolamentazione e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che tale diritto sia esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(<sup>1</sup>) GU C 217 del 21.7.2012.